



Determinazione Dirigenziale 2024

Oggetto: Bando di concorso per l'assegnazione delle attività di collaborazione (150 ore) di carattere generico per l'anno accademico 2024/2025.

IL DIRIGENTE

- VISTO** lo Statuto di Ateneo;
- VISTO** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- VISTO** il Decreto del Direttore Generale n. 78 dell'1 febbraio 2024;
- VISTO** il Decreto del Rettore n. 304 del 14 aprile 2014 che approva il Regolamento d'Ateneo per le attività di collaborazione a tempo parziale degli studenti;
- VISTO** il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, che reca norme di revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, che in attesa della definizione e adozione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), continua a disciplinare l'uniformità di trattamento sul diritto allo studio universitario;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che reca norme in materia di accesso ai servizi ed agli interventi per il diritto allo studio universitario per le studentesse e gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea;
- VISTA** la Legge Regionale 18 giugno 1996, n. 15, "Istituzione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario; adeguamento degli importi delle borse di studio regionali e determinazione dei limiti di reddito" come modificata dalla Legge Regionale 18 giugno 2013, n. 15;
- VISTA** la Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8, "Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario";
- VISTA** la Delibera della Giunta Regionale n. 749 del 2 luglio 2024 relativa al Piano regionale annuale degli interventi di attuazione del diritto allo studio per l'anno accademico 2024/2025;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.)";
- VISTO** il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 novembre 2014 che approva il modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini I.S.E.E., dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
- CONSIDERATO** che ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, l'I.S.E.E. non può essere rilasciato alle persone non residenti sul territorio nazionale;
- CONSIDERATO** che ai sensi di quest'ultima disposizione normativa le studentesse/gli studenti straniera/stranieri non residenti in Italia o le stesse italiane/gli stessi italiani residenti all'estero, non potendo richiedere l'attestazione I.S.E.E., potrebbero partecipare all'assegnazione dei benefici per il diritto allo studio universitario senza dichiarare la condizione economico/patrimoniale del proprio nucleo familiare;
- CONSIDERATO** il protocollo di intesa siglato in data 3 giugno 2015 tra la Consulta dei CAF e l'ANDISU al fine di poter sviluppare un unico servizio che possa ovviare alla criticità di cui sopra, ricorrendo all' "I.S.E.E. Parificato" quale indicatore utile per le studentesse straniere/gli studenti stranieri non residenti in Italia o le stesse italiane/gli stessi italiani residenti all'estero per le/i quali non è possibile presentare la dichiarazione ai fini I.S.E.E.;



- CONSIDERATO** che l'individuazione del CAF al quale affidare il servizio di assistenza e rilascio dell'I.S.E.E. parificato alle studentesse/agli studenti stranieri non residenti in Italia o le italiane/gli italiani residenti all'estero che intendano richiedere i benefici per il diritto allo studio, iscritti all'Università Ca' Foscari Venezia, all'Università IUAV di Venezia, al Conservatorio di Musica di Venezia e Accademia delle Belle Arti di Venezia, per gli anni accademici 2024/2025 e 2024/2025 è in capo - secondo un principio di turnazione tra i tre enti interessati - all'Università IUAV di Venezia;
- VISTO** il Decreto del Direttore Generale n.369 del 10 agosto 2023 dell'Università IUAV di Venezia che affida, anche per conto dell'Università Ca' Foscari Venezia e dell'ESU di Venezia, al CAF CIA s.r.l. il servizio di assistenza e rilascio dell'I.S.E.E. parificato alle studentesse straniere e agli studenti stranieri non residenti in Italia o alle italiane e agli italiani residenti all'estero, iscritte/iscritti all'Università Ca' Foscari Venezia, all'Università IUAV di Venezia, al Conservatorio di Musica di Venezia e Accademia delle Belle Arti di Venezia, che per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025 intendano richiedere i benefici per il diritto allo studio;
- VISTI** i D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147 e D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 5 luglio 2021, che normano la determinazione dell'attestazione I.S.E.E. Corrente, rilasciabile nel caso sia intervenuta una variazione dell'attività di lavoro autonomo o dipendente (o di trattamenti assistenziali, previdenziali o indennitari, anche esenti I.R.P.E.F.) o una variazione del reddito complessivo del nucleo familiare superiore al 25%, o una diminuzione del patrimonio mobiliare - immobiliare del nucleo familiare (cioè conti correnti, case ecc.) di oltre il 20%, tra quanto posseduto al 31 dicembre dell'anno precedente e quanto indicato nell'ISEE ordinario (2 anni prima);
- VISTO** il Decreto Ministeriale n. 440 del 13 febbraio 2024 che definisce, per la concreta applicazione delle norme sul diritto allo studio a favore delle studentesse straniere/degli studenti stranieri, l'elenco dei Paesi particolarmente poveri e in via di sviluppo per l'anno accademico 2024/2025;
- CONSIDERATO** che la Legge Regionale 18 giugno 2013, n. 15 ha previsto che l'importo della tassa regionale per il diritto allo studio sia determinato, a partire dall'anno accademico 2013/2014, in modo proporzionale al valore I.S.E.E.U. del nucleo familiare delle studentesse iscritte/degli studenti iscritti ad un corso di studi universitario, per una cifra compresa tra 120,00 Euro e 160,00 Euro;
- CONSIDERATO** che con la Delibera della Giunta Regionale n. 749 del 2 luglio 2024, sono stati rideterminati gli importi delle tre fasce della tassa regionale per il diritto allo studio secondo il tasso di inflazione programmato per il 2024, per una cifra compresa tra 141,00 Euro e 186,00 Euro;
- CONSIDERATA** l'impossibilità, in fase di iscrizione all'anno accademico 2024/2025, di determinare l'esatto importo della tassa regionale per il diritto allo studio dovuto da ciascuna studentessa iscritta/ciascuno studente iscritto ad uno dei corsi di studio dell'Ateneo;
- RITENUTO** opportuno, in analogia a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 24 giugno 2014 relativamente all'anno accademico 2014/2015, di considerare la tassa regionale per il diritto allo studio per l'anno accademico 2024/2025 di 186,00 Euro e di determinarne, in seguito all'acquisizione delle dichiarazioni I.S.E.E. da parte degli interessati, l'effettivo importo dovuto in fase di ricalcolo del saldo delle tasse e dei contributi universitari dovuti;
- CONSIDERATO** che con la Delibera della Giunta Regionale n. 749 del 2 luglio 2024 è concesso alle studentesse/agli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%, l'esonero dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario come previsto dall'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68;



- VISTA** la Determinazione Dirigenziale n. 2173 del 4 luglio 2024 che approva i requisiti minimi di merito per accedere alle provvidenze per il diritto allo studio ed alle forme di collaborazioni studentesche per l'anno accademico 2024/2025;
- VISTA** la Legge 12 aprile 2022, n. 33, che consente la contemporanea iscrizione a due corsi di studio e stabilisce che la studentessa/lo studente possa beneficiare degli strumenti e dei servizi a sostegno del diritto allo studio limitatamente ad una sola delle due iscrizioni, come disposto dall'articolo 3 della medesima legge;
- CONSIDERATO** che la spesa riguardante il pagamento dei compensi delle collaborazioni di carattere generico graverà sui fondi che verranno stanziati nell'esercizio 2024 nel conto A.C.05.11.02 "Affidamento collaborazioni studentesche Legge n. 390/1991 generiche" – UA UA.A.AC.ARU.PTA;
- PRESO ATTO** che la struttura proponente ha attestato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente e ai regolamenti di Ateneo;

DETERMINA

Art. 1

È emanato, per l'anno accademico 2024/2025, il bando di concorso per l'assegnazione delle attività di collaborazione (150 ore) di carattere generico secondo il testo allegato che costituisce parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale.

Il Dirigente
dott. Mauro Cannone

Allegati: 1

- per l'assegnazione delle attività di collaborazione (150 ore) di carattere generico a.a. 2024/2025

VISTO: LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
dott.ssa Micaela Scarpa

VISTO: IL DIRIGENTE DELL'AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI
dott. Mauro Cannone



Università
Ca'Foscari
Venezia

D.D. N. / 2024
Prot. N. - V/5
del

**BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI
COLLABORAZIONE (150 ORE) DI CARATTERE GENERIC
ANNO ACCADEMICO 2024/2025**

Art. 1 - Definizioni	2
Art. 2 - Indizione	2
Art. 3 - Attività previste	3
Art. 4 - Compensi	3
Art. 5 - Requisiti di accesso.....	3
Art. 6 – I.S.E.E. e criteri per la valutazione delle condizioni economico-patrimoniali	6
Art. 7 - Partecipazione al concorso	7
Art. 8 - Formazione della graduatoria e svolgimento dell'attività	8
Art. 9 - Assegnazione, svolgimento dell'attività e obblighi della collaboratrice/del collaboratore	9
Art. 10 - Contratto e risoluzione dello stesso	9
Art. 11 - CFU	10
Art. 12 - Norme finali	10
Art. 13 - Responsabile del procedimento	10
Art. 14 - Riferimenti per informazioni	11
Art. 15 - Riferimenti normativi.....	11

Art. 1 - Definizioni

1. Ai sensi del presente bando si intende:
 - a) per **Ateneo**, l'Università Ca' Foscari Venezia;
 - b) per **corsi di studio**, i corsi di studio istituiti e attivati nell'Ateneo, o in altri Atenei consorziati, per il conseguimento di uno dei titoli di cui al successivo punto;
 - c) per **titoli di studio**, la laurea, la laurea magistrale, il dottorato di ricerca, il master di I° e II° livello classificato come "post lauream";
 - d) per **corsi di laurea**, i corsi degli ordinamenti di cui al D.M. n. 509/1999 e al D.M. n. 270/2004;
 - e) per **corsi di laurea magistrale**, i corsi degli ordinamenti di cui al D.M. n. 270/2004;
 - f) per **corsi di dottorato di ricerca**, i corsi degli ordinamenti di cui al D.M. n. 226/2021;
 - g) per **corsi di master**, i corsi di master di I° e II° livello degli ordinamenti di cui al D.M. n. 270/2004, art. 3, comma 9, classificati "post lauream" nel Regolamento Didattico dell'Ateneo;
 - h) per **corsi di studio interateneo**, i corsi istituiti in convenzione con altri Atenei italiani o internazionali;
 - i) per **studentessa/studente**, chi è iscritta/iscritto ad un corso di studio dell'Ateneo;
 - j) per **CFU**, i crediti formativi universitari previsti dai D.M. n. 509/1999 e n. 270/2004;
 - k) per **studentessa/studente part-time**, chi è iscritta/iscritto ad un corso di studio dell'Ateneo a tempo parziale (*es. per ragioni di lavoro, studio, salute o famiglia opportunamente documentate*), di cui all'articolo 25 comma 2 del Regolamento Didattico di Ateneo emanato in data 27 novembre 2012 successive modifiche e integrazioni;
 - l) per **studentessa/studente indipendente**, la studentessa o lo studente che, secondo la normativa I.S.E.E. stabilita dal D.P.C.M. 159/2013 e dal D.M. n. 1320/2021 art. 3 comma 1, abbia sia il requisito della residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della DSU, in alloggio non di proprietà di un suo membro, sia il requisito di un'adeguata capacità di reddito da lavoro dipendente o assimilato, fiscalmente dichiarato da almeno due anni, non inferiore a Euro 9.000 l'anno, con riferimento ad un nucleo familiare di una persona;
 - m) per **DSU**, la Dichiarazione Sostitutiva Unica di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni;
 - n) per **I.S.E.E.**, l'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni;
 - o) per **I.S.E.E.E.**, l'indicatore della situazione economica equivalente all'estero del nucleo familiare di cui al D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68;
 - p) per **I.S.E.E. per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario**, l'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare della studentessa o dello studente valevole per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario di cui al D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 e al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni;
 - q) per **I.S.E.E. Parificato**, l'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare della studentessa straniera/italiana o dello studente straniero/italiano residente all'estero individuato dal Protocollo d'Intesa concluso il 3 giugno 2015 tra l'Associazione Nazionale degli Organismi per il diritto allo studio universitario (ANDISU) e i CAF iscritti all'Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti aderenti alla Consulta Nazionale;
 - r) per **I.S.E.E. Corrente**, l'indicatore della situazione economica equivalente che può essere richiesto nel caso si già presente un'attestazione I.S.E.E. per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario e sia intervenuta una variazione dell'attività di lavoro autonomo o dipendente (o di trattamenti assistenziali, previdenziali o indennitari, anche esenti I.R.P.E.F.) o una variazione del reddito complessivo del nucleo familiare superiore al 25%, di cui al D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147 ed al D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, o una diminuzione del patrimonio mobiliare - immobiliare del nucleo familiare (cioè conti correnti, case ecc.) di oltre il 20%, tra quanto posseduto al 31 dicembre dell'anno precedente e quanto indicato nell'ISEE ordinario (2 anni prima) si veda "Modalità estensive dell'ISEE corrente" di cui al Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 5 luglio 2021 (pubblicato nella G.U. n. 203 del 25 agosto 2021), attuativo del comma 4 dell'articolo 10 del D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147.

Art. 2 - Indizione

1. L'Università Ca' Foscari, in attuazione di quanto previsto dalla normativa nazionale vigente per l'attuazione del diritto allo studio universitario e al fine di favorire la più ampia partecipazione delle studentesse e degli studenti alla comunità universitaria, offre la possibilità di svolgere attività remunerata di collaborazione ai servizi rivolti all'utenza studentesca attraverso un concorso per le attività di collaborazione (150 ore) di carattere generico, da assegnare alle studentesse e agli studenti capaci e meritevoli iscritte/iscritti all'Università Ca' Foscari Venezia e da svolgersi per l'anno accademico 2024/2025.
2. L'Area Risorse Umane (ARU) dell'Ateneo, nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio universitario, assegnerà per l'anno accademico 2024/2025 un numero di attività di collaborazione (150 ore) di carattere

generico basato sulle richieste di fabbisogno pervenute da tutte le strutture. La stessa Area deciderà la distribuzione delle collaboratrici e dei collaboratori alle strutture dell'Ateneo in relazione alle diverse aree di attività e tenendo conto anche dei risultati delle eventuali precedenti collaborazioni svolte nell'anno accademico 2023/2024.

Art. 3 - Attività previste

1. Le attività per le quali sono previste forme di collaborazione del presente bando sono le seguenti:
 - a) semplici attività di supporto amministrativo alle strutture dell'Ateneo;
 - b) apertura / chiusura delle sedi universitarie, delle sale di studio e delle biblioteche;
 - c) servizi di front-office;
 - d) altre generiche attività a supporto dei servizi rivolti alle studentesse e agli studenti;
 - e) attività generiche svolte dalle studentesse e dagli studenti all'interno di altre strutture in ambito universitario (quali i collegi universitari) se convenzionati con l'Ateneo.
2. Le collaborazioni non possono comportare l'assunzione di responsabilità amministrative o riguardare attività di docenza e/o di svolgimento degli esami.

Art. 4 - Compensi

1. Il compenso per ciascuna ora di collaborazione è fissato in Euro 6,50. Tale compenso è esente da imposte.
2. Le prestazioni della studentessa o dello studente non possono superare il numero massimo di 150 ore. Alla studentessa o allo studente che completa il ciclo delle 150 ore con giudizio positivo dell'attività svolta da parte della struttura assegnataria è corrisposto un premio pari a Euro 160,00.
3. Il compenso di cui al precedente comma 1 non verrà corrisposto alla studentessa o allo studente che non abbia svolto almeno il 30% (45 ore) delle ore massime di attività di collaborazione previste dal contratto. È fatto salvo il compenso anche al di sotto di tale percentuale laddove l'interruzione sia motivata da comprovate ragioni di salute.
4. La studentessa o lo studente che presenta la domanda di partecipazione al presente bando è **tenuta/tenuto obbligatoriamente ad attivare la CartaConto Ca' Foscari**, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

La **CartaConto Ca' Foscari** sarà utilizzata come unica modalità di accredito del compenso per l'eventuale attività di collaborazione svolta; la mancata attivazione comporterà la decadenza del diritto di ricevere la somma spettante.

Art. 5 - Requisiti di accesso

1. Per accedere alle attività di collaborazione di cui al presente bando la studentessa/lo studente deve presentare la domanda, chiedere il rilascio dell'I.S.E.E. 2024 e risultare iscritta/iscritto all'anno accademico 2024/2025, entro le scadenze riportate al successivo articolo 7.
2. Potrà accedere alle attività di collaborazione la studentessa o lo studente che si iscrive nell'anno accademico 2024/2025:
 - a) al secondo anno, o successivo, di un corso di laurea sino alla durata normale degli studi aumentata di un anno accademico;
 - b) al primo anno o successivo dei corsi di laurea magistrale sino alla durata normale degli studi aumentata di un anno accademico;
 - c) ad un corso di dottorato di ricerca, per la durata di tre anni, purché non assegnatarie/assegnatari di borsa di dottorato e non iscritti in co-tutela;
 - d) ad un corso di master di I° o di II° livello classificato come "post lauream";
 - e) ad un corso di studio interateneo - afferente a corsi di laurea, di laurea magistrale, di dottorato di ricerca o di master di I e II livello - per la frequenza di parte delle attività previste dal proprio piano di studi presso la sede dell'Università Ca' Foscari Venezia. La studentessa o lo studente potranno concorrere per le collaborazioni in uno solo dei due Atenei;
 - f) partecipante a programmi di mobilità internazionale incoming presso l'Università Ca' Foscari Venezia oppure a programmi che portino al conseguimento di un Joint Degree o Double Degree;
 - g) contemporaneamente a due corsi di studio: la studentessa o lo studente iscritta/iscritto contemporaneamente a due corsi di studio secondo quanto previsto agli articoli 1 e 2 della Legge 12 aprile 2022 n. 33 può beneficiare degli strumenti e dei servizi a sostegno del diritto allo studio limitatamente ad una sola delle due iscrizioni. L'interessata/l'interessato, se immatricolata/immatricolato per l'anno accademico 2024/2025 al primo di anno di corso per entrambi i corsi di studio, dovrà individuare l'Ateneo presso il quale, per tutto il periodo di contemporanea iscrizione ai due corsi di studio, intende beneficiare della collaborazione generica. La studentessa o lo studente già iscritta/iscritto ad un corso di studi in anni successivi al primo non può individuare, quale riferimento ai fini della collaborazione generica, l'Ateneo di seconda iscrizione o il corso di seconda iscrizione qualora iscritta/iscritto presso il medesimo Ateneo. La studentessa o lo studente è tenuta/tenuto pertanto a dichiarare la contemporanea

iscrizione (seguendo le disposizioni contenute alla pagina <https://www.unive.it/pag/17257>) entro il 17 dicembre 2024.

3. Per durata degli studi si intende la durata normale, prevista dagli ordinamenti didattici di cui al D.M. n. 509/1999 e al D.M. n. 270/2004, del corso di studio a partire dal primo anno di immatricolazione.

Per anno di prima immatricolazione si intende il primo anno di immatricolazione per la prima volta a qualsiasi Ateneo. Sono considerati anni di carriera tutti gli anni in cui la studentessa o lo studente è stata/stato iscritta/iscritto ad un qualsiasi corso di studio, presso questa o altra Università, diversi da quello cui è attualmente iscritta/iscritto. Pertanto, l'anno di carriera può anche non coincidere con l'anno di corso.

Nel conteggio degli anni di carriera, di cui sopra, previsto per poter richiedere il beneficio:

- non vengono considerati eventuali anni di sospensione/interruzione degli studi;
- per la studentessa o lo studente, immatricolatasi/immatricolatosi al corso frequentato con lo status "full time" e che nel prosieguo della carriera universitaria abbia optato per lo status "part-time", ai fini della determinazione del numero di anni e del conseguente requisito di merito di cui al successivo comma 5, ciascun anno accademico frequentato con lo status di "full time" viene conteggiato come due anni "part-time".

Per la studentessa o lo studente, immatricolatasi/immatricolatosi al corso frequentato con lo status "part time" e che nel prosieguo della carriera universitaria sia divenuta/divenuto "full time", ai fini della determinazione del numero di anni e del conseguente requisito di merito di cui al successivo comma 5, due anni accademici frequentati con lo status di "part-time" vengono conteggiati come un anno "full-time"; il singolo anno accademico frequentato con lo status di "part-time" verrà comunque considerato come un anno "full-time".

La studentessa o lo studente che, a seguito di passaggio interno o di trasferimento, si iscriva ad un altro corso di studi universitario (del medesimo Ateneo nel caso di passaggio interno, in altro Ateneo nel caso di trasferimento) ai fini della concessione dei benefici per il diritto allo studio di cui al D.P.C.M. 9 aprile 2001 e del D.M. 17 dicembre 2021, n. 1320 cumula gli anni di precedente iscrizione ai corsi, decorrenti dalla data della prima immatricolazione. Eventuali crediti formativi acquisiti durante la precedente iscrizione potranno essere computati per il merito al fine dell'idoneità alla collaborazione generica.

4. Alla studentessa e allo studente iscritta/iscritto per l'anno accademico 2024/2025 al primo anno dei seguenti corsi di studio è richiesta:

- corso di laurea magistrale: votazione di laurea di primo livello non inferiore a 95 su 110;
- corso di dottorato di ricerca: l'ammissione e la conseguente iscrizione al corso;
- corso di master di I° livello: votazione di laurea di primo livello non inferiore a 95 su 110;
- corso di master di II° livello: votazione di laurea di secondo livello non inferiore a 95 su 110.

5. La studentessa o lo studente iscritta/iscritto per l'anno accademico 2024/2025 ad anni successivi al primo deve essere in possesso:

- per i **corsi di laurea**, alla data del 10 agosto 2024, di:
 - almeno 25 CFU se iscritta/iscritto al secondo anno;
 - almeno 80 CFU se iscritta/iscritto al terzo anno;
 - almeno 135 CFU se iscritta/iscritto al primo anno fuori corso.

Per la studentessa o lo studente *part-time* iscritta/iscritto ad anni successivi al primo i requisiti richiesti sono i seguenti:

- per il secondo anno, 12 CFU;
- per il terzo anno, 25 CFU;
- per il quarto anno, 60 CFU;
- per il quinto anno, 80 CFU;
- per il sesto anno, 110 CFU;
- per il settimo anno, 135 CFU.

- per i **corsi di laurea magistrale**, alla data del 10 agosto 2024, di:

- almeno 30 CFU se iscritta/iscritto al secondo anno;
- almeno 80 CFU se iscritta/iscritto al primo anno fuori corso;

Per la studentessa o lo studente *part-time* iscritta/iscritto ad anni successivi al primo i requisiti richiesti sono i seguenti:

- per il secondo anno, 15 CFU;
- per il terzo anno, 30 CFU;
- per il quarto anno, 60 CFU;
- per il quinto anno, 80 CFU;

- per i **corsi di dottorato di ricerca**: dell'ammissione all'anno successivo secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici;
- per i **corsi di master di I° e II° livello**: dell'ammissione all'anno successivo, se previsto.

6. Per la studentessa o lo studente partecipanti a programmi di mobilità internazionale incoming presso l'Università Ca' Foscari Venezia oppure a programmi che portino al conseguimento di un Joint Degree o Double Degree è richiesta esclusivamente l'iscrizione all'Ateneo secondo quanto previsto dall'accordo di mobilità.
7. La studentessa o lo studente può utilizzare, in aggiunta ai CFU effettivamente conseguiti, un "bonus". Il bonus va fatto valere una sola volta nel corso degli studi ed assume valori diversi in base all'anno in cui viene utilizzato:
 - a) per i corsi di laurea:
 - 5 CFU, se utilizzato per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico;
 - 12 CFU, se utilizzato per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico;
 - 15 CFU, se utilizzato per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.
 - b) per i corsi di laurea magistrale (purché la studentessa/lo studente abbia conseguito il titolo di accesso alla laurea magistrale in Italia):
 - 15 CFU, se non utilizzato nel precedente corso di laurea.

Il bonus si considera utilizzato se risulta effettivamente necessario al raggiungimento dei requisiti. La quota di bonus non utilizzata nell'anno accademico in cui è stato richiesto può essere usufruita in quelli successivi soltanto per la parte residua (*es. se si richiede il bonus per il conseguimento del beneficio per il secondo anno accademico, pari a 5 CFU, e se ne utilizzano soltanto 3 CFU, per i successivi anni la studentessa/lo studente potrà utilizzare soltanto la quota residua pari a 2 CFU*).

Non è previsto l'utilizzo del bonus di cui alle lettere a) e b) per la studentessa o lo studente:

- iscritta/iscritto ai corsi di laurea con lo status di part-time;
 - iscritta/iscritto ai corsi di laurea magistrale con lo status di part-time;
 - iscritta/iscritto ai corsi di dottorato di ricerca;
 - iscritta/iscritto ai corsi di master di I° e II° livello;
 - partecipante a programmi di mobilità internazionale incoming oppure a programmi che portino al conseguimento di un Joint Degree o Double Degree;
 - immatricolata/immatricolato ad un corso di laurea magistrale a partire dall'anno accademico 2023/2024 il cui titolo di accesso alla laurea magistrale sia un titolo di laurea conseguito all'estero.
8. In caso di trasferimento da altro Ateneo, passaggio interno di corso o opzione, sono validi solo i CFU riconosciuti per il corso di studio per il quale la studentessa o lo studente chiede il beneficio.
 9. Sono considerati utili al raggiungimento del requisito di merito di cui ai commi precedenti anche i CFU:
 - convalidati nella carriera per la quale si richiede la collaborazione generica derivanti da esami sostenuti nella carriera di contemporanea iscrizione;
 - riconosciuti a seguito della partecipazione al programma "Erasmus italiano";
 purché sostenuti successivamente all'immatricolazione al corso di laurea o laurea magistrale per il quale si richiede la collaborazione generica;
 10. Fatto salvo quanto disposto dal comma precedente, non sono considerati validi i CFU derivanti da:
 - esami/tirocini riconosciuti da precedenti carriere concluse col conseguimento del titolo o a seguito di ritiro/decadenza o da altre attività, anche sostenute prima dell'immatricolazione, per le quali si sia ottenuto un esonero in carriera;
 - esami sostenuti come corsi singoli precedenti all'immatricolazione al corso di laurea e/o laurea magistrale;
 - esami che non sono stati sostenuti nella loro interezza (non si considerano gli esami parziali).
 11. La studentessa o lo studente iscritta/iscritto ad un corso di laurea non dovrà essere già in possesso di altra laurea, conseguita sia secondo l'ordinamento ante D.M. 509/99 sia secondo il nuovo ordinamento, conseguita in Italia o all'estero o del diploma rilasciato da un Conservatorio/Accademia di belle arti, o del diploma accademico di primo livello (Triennio) rilasciato ai sensi della Legge n. 508/1999, o di altro titolo equiparato.
 12. La studentessa o lo studente iscritta/iscritto ad un corso di laurea magistrale non dovrà essere già in possesso della laurea conseguita secondo l'ordinamento ante D.M. 509/99, di laurea conseguita all'estero considerata di secondo livello, di laurea specialistica, di laurea magistrale, del diploma rilasciato da un Conservatorio/Accademia di belle arti, del diploma accademico di secondo livello (Biennio) rilasciato ai sensi della Legge n. 508/1999, o di altro titolo equiparato.
 13. La studentessa o lo studente dovrà essere in possesso di un I.S.E.E. 2024 per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario/I.S.E.E. corrente/I.S.E.E. parificato non superiore al limite fissato per ottenere la riduzione delle tasse e dei contributi, pari a Euro 59.999,99.
 14. Alla studentessa o allo studente con cittadinanza diversa da quella italiana, vincitrice/vincitore della collaborazione, è richiesta la conoscenza della lingua italiana con un livello B2 che viene verificata con le certificazioni rilasciate da uno dei seguenti enti:
 - School for International Education (SIE) - Università Ca' Foscari Venezia
 - CELI: Università per Stranieri di Perugia (<http://www.cvcl.it/categorie/categoria-64?explicit=SI>)
 - CILS: Università per Stranieri di Siena (http://cils.unistrasi.it/79/82/I_LIVELLI_CILS.htm)

- CERT.IT: Università Roma Tre (<http://www.certificazioneitaliano.uniroma3.it/>)
- PLIDA: Società Dante Alighieri (https://plida.dante.global/it?redirect_from=plida)
- OLS: Erasmus Online Linguistic Support - solo per studentesse e studenti in mobilità incoming (<https://erasmusplusols.eu/it/>)
- Certificazioni rilasciate da enti differenti da quelli sopra citati potranno eventualmente essere valutate.

La studentessa o lo studente con cittadinanza diversa da quella italiana non sarà tenuta/tenuto ad attestare la conoscenza della lingua italiana a livello B2 nel caso in cui:

- sia iscritta/iscritto ad un corso di laurea ed abbia conseguito il diploma di scuola superiore in lingua italiana presso un istituto con sede legale in Italia;
- sia iscritta/iscritto ad un corso di laurea magistrale, un corso di dottorato di ricerca o un corso di master ed abbia conseguito il diploma di scuola superiore in lingua italiana presso un istituto con sede legale in Italia e/o la laurea in lingua italiana presso un'Università con sede legale in Italia.

Nel momento in cui la studentessa o lo studente verrà contattata/contattato per lo svolgimento della collaborazione sarà tenuta/tenuto a presentare l'attestazione del livello richiesto di conoscenza della lingua italiana. In caso di mancata presentazione dell'attestazione la studentessa o lo studente decadrà dalla possibilità di svolgere l'attività di collaborazione.

15. Il conseguimento del titolo accademico successivamente alla presentazione della domanda di accesso al presente bando, non preclude l'inizio o la continuazione della collaborazione per le studentesse e gli studenti che risulteranno assegnatarie/assegnatari del beneficio.

Art. 6 – I.S.E.E. e criteri per la valutazione delle condizioni economico-patrimoniali

1. Le condizioni economiche della studentessa e dello studente sono individuate sulla base dell'I.S.E.E., di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per richiedere l'attestazione I.S.E.E. 2024 valevole per le **“prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario”**, la studentessa o lo studente dovrà compilare la DSU, che contiene informazioni sul nucleo familiare e sui redditi e patrimoni di ogni componente dello stesso nucleo, direttamente dalla sezione “servizi online” del sito web dell'INPS (www.inps.it), oppure con l'ausilio di un Centro di Assistenza Fiscale o di un professionista abilitato.

L'I.S.E.E. deve essere rilasciato in favore della studentessa o dello studente richiedente il beneficio, del quale deve riportare il codice fiscale. Nel caso di due (o più) studentesse o studenti appartenenti al medesimo nucleo familiare entrambi richiedenti il beneficio l'attestazione I.S.E.E. deve riportare l'indicazione che la stessa si applica in favore di ciascuna/ciascuno studentessa/studente della/del quale deve essere riportato il codice fiscale.

Qualora l'attestazione ISEE presenti omissioni/difformità – di cui la studentessa o lo studente è tenuta/tenuto autonomamente ad accertarsi – si potrà richiedere una nuova attestazione ISEE in cui le omissioni/difformità siano sanate, oppure scegliere di far comunque valere l'attestazione ISEE con omissioni/difformità, tramite autocertificazione che la studentessa o lo studente dovrà inviare al Settore Diritto allo Studio attraverso l'apposito form. In ogni caso questo deve avvenire entro la data di scadenza del bando.

L'attestazione cartacea dell'I.S.E.E. 2024 non deve essere consegnata all'Università, che la importerà se redatta secondo le caratteristiche di cui sopra e la studentessa o lo studente avrà regolarmente trasmesso la Richiesta agevolazioni. Non saranno prese in considerazione le attestazioni I.S.E.E. per l'Università senza trasmissione della richiesta agevolazioni o richieste oltre il suddetto termine; a tal fine farà fede la data riportata sulla ricevuta di presentazione della DSU.

3. La studentessa o lo studente potrà decidere di presentare l'I.S.E.E. 2024 Corrente, valido alla data di scadenza della presentazione della domanda di Collaborazione (30 settembre 2024), qualora si sia verificata:
 - una variazione della situazione lavorativa, di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), b) e c) del D.P.C.M. n. 159/2013, ovvero
 - una variazione dell'indicatore della situazione reddituale corrente superiore al venticinque per cento, di cui al medesimo articolo 9, comma 2, ovvero
 - un'interruzione dei trattamenti previsti dall'articolo 4, comma 2, lettera f), del citato D.P.C.M. n. 159/2013,

ai sensi dell'art. 10, comma 5, del D.Lgs. 15/09/2017, n. 147 come modificato dall'art. 28-bis del D.L. 30/04/2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58.

- una diminuzione del patrimonio mobiliare - immobiliare del nucleo familiare (cioè conti correnti, case ecc.) di oltre il 20%, tra quanto posseduto al 31 dicembre dell'anno precedente e quanto indicato nell'ISEE ordinario (2 anni prima) si veda “Modalità estensive dell'ISEE corrente” di cui al Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 5 luglio 2021 (pubblicato nella G.U. n. 203 del 25 agosto 2021), attuativo del comma 4 dell'articolo 10 del D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147.

L'I.S.E.E. Corrente e la sua componente reddituale I.S.R.E. vengono calcolati sulla base di un'attestazione I.S.E.E. valevole per le provvidenze per il diritto allo studio in corso di validità.

La studentessa o lo studente dovrà comunicare al Settore Diritto allo Studio, (dirittoallostudio@unive.it), entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di Collaborazione del 30 settembre 2024, esplicitamente la propria volontà di far valere l'I.S.E.E. Corrente, indicando il numero di protocollo INPS di tale attestazione.

4. Il nucleo familiare della studentessa e dello studente è definito secondo le modalità previste dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, ed in particolare dal suo articolo 8.
5. La studentessa o lo studente che non convive con i genitori, anche iscritta/iscritto ai corsi di dottorato di ricerca, fa parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non ricorrano entrambi i seguenti requisiti (residenza e reddito) per essere considerata/considerato ai fini I.S.E.E. "studentessa indipendente" o "studente indipendente":
 - a) residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia d'origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), in alloggio non di proprietà di un suo membro;
 - b) adeguata capacità di reddito da lavoro dipendente o assimilato, fiscalmente dichiarato da almeno due anni, non inferiore a Euro 9.000 l'anno, con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.
6. I genitori della studentessa/dello studente tra loro non conviventi fanno parte dello stesso nucleo familiare, definito secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, del D.P.C.M. n. 159/2013 ad eccezione dei casi di cui all'articolo 3, comma 3, del citato D.P.C.M. se coniugati, e dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, del citato D.P.C.M. se non coniugati. Qualora ricorrano i casi di cui all'articolo 7, comma 1, del citato D.P.C.M., l'I.S.E.E. è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della condizione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 2, del citato D.P.C.M.
7. Il nucleo familiare della richiedente o del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca è formato esclusivamente dalla stessa/dallo stesso richiedente, dalla coniuge/dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 5 dell'articolo 3 del D.P.C.M. n. 159/2013, e fatta comunque salva la possibilità per la beneficiaria o per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all'articolo 3 del citato D.P.C.M. (Circolare INPS n. 171 del 18 dicembre 2014 ad oggetto "Riforma I.S.E.E. D.P.C.M. n. 159/2013).
8. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68, la condizione economica delle studentesse/degli studenti straniere/stranieri o delle studentesse/degli studenti italiane/italiani residenti all'estero viene definita attraverso l'I.S.E.E., calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20% dei patrimoni posseduti all'estero, valutati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 7, del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 7, del D.Lgs. n. 68/2012 la condizione economica delle studentesse/degli studenti straniere/stranieri o delle studentesse/degli studenti italiane/italiani residenti all'estero viene definita attraverso l'I.S.E.E. Parificato come previsto dal Protocollo d'Intesa concluso il 3 giugno 2015 tra l'Associazione Nazionale degli Organismi per il diritto allo studio universitario (ANDISU) e i CAF iscritti all'Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti aderenti alla Consulta Nazionale.
9. La studentessa o lo studente dovrà rivolgersi, previo appuntamento, esclusivamente presso il CAF convenzionato con l'Ateneo e presentare l'elenco dei documenti necessari per il calcolo dell'I.S.E.E. 2024. Parificato; in mancanza di tali documenti, il CAF non procederà al rilascio dell'I.S.E.E. Parificato. I riferimenti del CAF convenzionato così come le modalità operative di calcolo dell'I.S.E.E. Parificato sono indicati all'indirizzo www.unive.it/tasse > I.S.E.E. e Richiesta agevolazioni. Il CAF convenzionato farà pervenire all'Ateneo i dati relativi all'ISEE Parificato della studentessa o dello studente.
10. Per l'accesso al beneficio di cui all'articolo 2, l'attestazione I.S.E.E. per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario / l'I.S.E.E. Corrente / l'I.S.E.E. Parificato non potrà superare il limite di Euro 59.999,99.

Art. 7 - Partecipazione al concorso

1. Possono presentare la domanda di Collaborazione le studentesse o gli studenti che risultino in possesso dei requisiti di accesso di cui all'articolo 5.
2. Per poter concorrere al bando le studentesse o gli studenti dovranno effettuare **TUTTE** le seguenti operazioni:
 - a) **PRESENTARE la domanda di Collaborazione** compilando e trasmettendo esclusivamente in forma on line la "**Richiesta agevolazioni**" disponibile nell'Area riservata del sito di Ateneo nella sezione "Diritto allo Studio e tasse" > "**Richiesta agevolazioni**", o all'apposito link <https://esse3.unive.it/auth/Autocertificazioni/Autocertificazione.do> per chi non fosse ancora immatricolato; attraverso la Richiesta agevolazioni si dà contestualmente mandato all'Università a ricevere dall'INPS tutte le informazioni contenute nell'attestazione I.S.E.E.

Il termine non differibile per la presentazione della domanda di Collaborazione è fissato al **30 settembre 2024 ore 12:30**.

Per le studentesse e gli studenti che si trasferiscono da un altro Ateneo la trasmissione della richiesta agevolazioni deve comunque risultare entro la data di scadenza del bando ossia entro il 30 settembre

2024, così pure la data in cui esse/essi hanno presentato domanda di trasferimento presso l'Ateneo di provenienza risultante nel foglio di congedo, pena l'impossibilità di partecipare al bando.

La domanda di collaborazione non potrà in nessun caso essere accolta se la Richiesta di agevolazioni è in stato sospeso e non è stata trasmessa al termine della compilazione. Dopo la corretta trasmissione della domanda sarà rilasciata una ricevuta che gli interessati dovranno conservare quale prova di avvenuta presentazione della domanda; tale ricevuta sarà anche inviata via mail all'indirizzo della studentessa o dello studente (numerodimatricola@stud.unive.it). Si consiglia, inoltre, di stampare o salvare la ricevuta che si visualizza al termine della trasmissione della Richiesta agevolazioni in quanto nella stessa sarà presente il numero progressivo con il quale ciascuna studentessa e ciascuno studente verrà menzionato nella graduatoria.

- b) **CHIEDERE L'ATTESTAZIONE I.S.E.E. 2024 valevole per le "prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario"** - presentando la DSU all'INPS - o l'I.S.E.E. Parificato, in favore della studentessa o dello studente richiedente il beneficio, della/del quale deve riportare il codice fiscale, entro il termine del **30 settembre 2024 ore 23:59** (farà fede la data di presentazione della DSU).

Solo per le studentesse o gli studenti immatricolate/immatricolati al primo anno dei corsi di laurea magistrale il termine per la richiesta dell'I.S.E.E. è differito al 17 dicembre 2024 ore 23:59.

Qualora l'attestazione ISEE presenti omissioni/difformità – di cui la studentessa o lo studente è tenuto autonomamente ad accertarsi – si potrà richiedere una nuova attestazione ISEE in cui le omissioni/difformità siano sanate, oppure scegliere di far comunque valere l'attestazione I.S.E.E. con omissioni/difformità, tramite autocertificazione che la studentessa o lo studente dovrà inviare al Settore Diritto allo Studio attraverso l'apposito form. In ogni caso questo deve avvenire entro il 30 settembre 2024. Per tutte le altre indicazioni relative all'attestazione I.S.E.E. si rimanda a quanto indicato al precedente articolo 6.

- c) **ISCRIVERSI ALL'ANNO ACCADEMICO 2024/2025 versando la prima rata di tasse e contributi entro il termine del 30 settembre 2024 ore 23:59.** Solo per le studentesse o gli studenti immatricolati al primo anno dei corsi di laurea magistrale o per le studentesse o gli studenti che si trasferiscono da altro Ateneo (per quest'ultima tipologia viene verificata e farà fede la data in cui esse/essi hanno presentato domanda di trasferimento presso l'Ateneo di provenienza risultante nel foglio di congedo. Tale data, così come la trasmissione della richiesta agevolazioni deve risultare entro la data di scadenza del bando ossia entro il 30 settembre 2024, pena l'impossibilità di partecipare al bando), il termine per il versamento della prima rata è differito al 17 dicembre 2024 ore 23:59.

L'iscrizione all'anno accademico 2024/2025 si considera regolare se, oltre al pagamento della prima rata di tasse e contributi dell'anno accademico 2024/2025, siano stati saldati tutti gli importi relativi alla contribuzione (contributi universitari, more ecc.) di anni accademici precedenti.

Si precisa che qualora una studentessa o uno studente si iscriva contemporaneamente a più corsi di studio presso le Università del Veneto, l'importo corrispondente alla tassa regionale per il diritto allo studio universitario andrà versato una sola volta a favore dell'Università indicata quale sede principale di studio.

La studentessa o lo studente iscritta/iscritto ai corsi di laurea e laurea magistrale che intende laurearsi nella sessione autunnale dell'anno accademico 2023/2024 (ottobre - novembre 2024) o in quella straordinaria dello stesso anno accademico (febbraio - aprile 2025) e che non sia iscritta/iscritto ad anni fuori corso, deve essere solamente in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi per l'anno accademico 2023/2024.

Il mancato o l'erroneo svolgimento anche di una sola delle operazioni (di cui alle lettere a, b, c) riportate nel presente comma comporterà l'esclusione dal concorso.

Successivamente alla chiusura del bando non sono ammesse integrazioni documentali e richieste di modifica.

Si potrà, inoltre, verificare lo stato di svolgimento delle suddette operazioni collegandosi alla propria Area riservata nella sezione "Diritto allo studio e tasse" > "*Riepilogo richiesta agevolazioni*" che riporterà anche il numero progressivo abbinato alla richiesta di agevolazioni trasmessa.

Art. 8 - Formazione della graduatoria e svolgimento dell'attività

1. La graduatoria, verificato il possesso dei requisiti di merito, è definita in ordine crescente sulla base dell'I.S.E.E. 2024, privilegiando le condizioni economiche più disagiate. Viene data priorità alla studentessa o allo studente idonea/idoneo che non sia risultata/risultato vincitrice/vincitore della Borsa per il diritto allo studio per l'anno accademico precedente.
2. L'Università ha la facoltà di escludere dalle graduatorie annuali le studentesse e gli studenti che abbiano ricevuto una valutazione negativa sulla collaborazione prestata nell'anno accademico precedente, sentiti i responsabili dei servizi interessati, nonché le studentesse o gli studenti il cui contratto sia stato risolto per inadempienza grave ai sensi del successivo articolo 10.

3. Entro il 21 febbraio 2025 la graduatoria sarà pubblicata nell'Area riservata del sito di Ateneo nella sezione "Diritto allo studio e tasse". È fatto obbligo alle studentesse o agli studenti di consultare le graduatorie accertandosi così dell'idoneità alla collaborazione.
4. Ogni studentessa o studente sarà presente nella graduatoria con il numero progressivo rilasciato al termine della trasmissione della "Richiesta agevolazioni" di cui all'articolo 7 del presente bando.
5. La studentessa o lo studente risultata/risultato idonea/idoneo che si collochi in graduatoria in posizione utile per essere contattata/contattato potrà svolgere la collaborazione salvo diversa indicazione contenuta in altri bandi di collaborazione a cui ha partecipato relativi al medesimo anno accademico.

Art. 9 - Assegnazione, svolgimento dell'attività e obblighi della collaboratrice/del collaboratore

1. L'idoneità allo svolgimento della collaborazione non comporta certezza di accesso alla stessa, dovendosi verificare che la posizione in graduatoria sia congrua rispetto al numero di collaborazioni che si potranno attivare. Le studentesse e gli studenti chiamati a svolgere la collaborazione saranno contattati a mezzo telefonico e/o e-mail direttamente dal referente della struttura dell'Ateneo alla quale saranno assegnati. A tal fine si ricorda di tenere costantemente aggiornati i dati di recapito presenti nei sistemi informatici dell'Ateneo e che tutte le comunicazioni istituzionali via mail avvengono esclusivamente alla casella di posta numerodimatricola@stud.unive.it, rilasciata in fase di immatricolazione, che ciascuna/ciascuno studentessa/studente è tenuta/tenuto ad attivare.

Nel caso in cui la studentessa o lo studente vincitrice/vincitore della collaborazione, dopo il terzo tentativo di contatto, non sia reperibile o non fornisca alcun riscontro **decadrà dalla graduatoria con l'impossibilità di svolgimento del servizio.**

2. Nel caso di mancata conoscenza della lingua italiana, di cui all'articolo 5, o di rinuncia volontaria allo svolgimento dell'attività di collaborazione assegnata, si procederà alla chiamata di un'altra persona secondo l'ordine della graduatoria.
In caso di indisponibilità temporanea allo svolgimento della collaborazione per motivi documentati e giustificati, la candidata o il candidato sarà collocata/collocato in coda alla graduatoria delle studentesse/degli studenti idonee/idonei al beneficio; in questo caso non è garantita la possibilità di un effettivo svolgimento dell'attività in un successivo periodo.
3. La rinuncia o l'indisponibilità, non documentata e giustificata, allo svolgimento dell'attività di collaborazione comportano la decadenza dalla graduatoria stessa.
4. Il periodo di svolgimento dell'attività di collaborazione varia in base alla posizione occupata in graduatoria, alle esigenze della struttura/servizio di assegnazione e comunque sarà compreso tra marzo 2025 e febbraio 2026.
All'interno del suddetto periodo, l'attività può essere differita per la partecipazione a programmi di scambio internazionale e stage o per la frequenza di lezioni universitarie obbligatorie.
5. La studentessa o lo studente è tenuto a svolgere le prestazioni richieste per le collaborazioni assegnategli secondo quanto stabilito nel contratto e osservando le disposizioni impartite dal responsabile della struttura presso la quale svolge la sua attività.
6. L'articolazione dell'orario è concordata con il responsabile della struttura, tenuto conto delle esigenze della struttura stessa da contemperare con le esigenze della collaboratrice/del collaboratore.
7. La studentessa o lo studente vincitrice/vincitore della presente forma di collaborazione non dovrà aver già svolto o non potrà svolgere altra collaborazione studentesca di carattere mirato per l'anno accademico 2024/2025.

Art. 10 - Contratto e risoluzione dello stesso

1. Coloro che sono chiamati a svolgere l'attività di collaborazione saranno tenuti a firmare il contratto stipulato con l'Ateneo. Il contratto prevedrà:
 - a) la struttura o le strutture presso le quali viene prestata l'attività;
 - b) il responsabile dei servizi nell'ambito dei quali essa si svolge;
 - c) il numero di ore di attività a cui è tenuto la studentessa o lo studente assegnataria/assegnatario, fermo restando il limite non superabile di 150 ore nell'anno accademico di riferimento del bando;
 - d) il corrispettivo dovuto e le modalità della sua erogazione;
 - e) la clausola di risoluzione unilaterale del contratto per inadempienza della studentessa collaboratrice/dello studente collaboratore;
 - f) l'espressa menzione che la collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato;
 - g) l'espressa menzione che il corrispettivo è esente da imposte;
 - h) l'espressa menzione della copertura assicurativa contro gli infortuni;
 - i) l'espressa menzione dell'osservanza del codice etico e di comportamento di Ateneo disponibile al seguente indirizzo web <http://www.unive.it/pag/8162>;

- j) l'impegno secondo il quale tutti i dati e tutte le informazioni di cui la studentessa o lo studente entrerà in possesso nello svolgimento dell'attività dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto della loro divulgazione.
2. Il contratto dovrà essere firmato prima dell'inizio della collaborazione stessa, secondo le modalità individuate (es. firma digitale attraverso l'AppIO) dall'Area Risorse Umane (ARU) - Ufficio Personale Tecnico Amministrativo – Settore Carriere UPTA (sede di Ca' Foscari, Dorsoduro 3246, Venezia) il cui ufficio osserva il seguente orario di apertura al pubblico: *martedì, mercoledì e venerdì: 9.30 – 12.30.*
 3. La studentessa o lo studente si impegna ad assolvere l'obbligo formativo in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.M. n. 363/1998; Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.; ASR 21/12/2011), nei termini e secondo le modalità indicate nell'invito al corso "Formazione generale dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul lavoro", di cui riceverà copia dopo la stipula del contratto. Qualora la studentessa o lo studente abbia già ottemperato all'obbligo formativo in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, si impegna ad inviare, entro 30 giorni dalla stipula del contratto, il relativo attestato al seguente indirizzo di posta elettronica: formazione.sicurezza@unive.it.
 4. Il contratto si intende risolto automaticamente per inadempimento nei seguenti casi:
 - a) per indisponibilità della studentessa o dello studente ad iniziare la collaborazione entro i termini stabiliti dal responsabile della struttura cui è assegnata/assegnato, quando questi abbiano carattere essenziale per la struttura, fatto salvo quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 9;
 - b) per accertata incapacità della studentessa o dello studente a svolgere le prestazioni richieste anche in relazione a quanto previsto dal comma 14 dell'articolo 5.

Art. 11 - CFU

1. Secondo quanto previsto dall'art. 10 del D.M. 270/2004 e dalla delibera del Senato Accademico n. 85 del 27 aprile 2004, i competenti collegi didattici dell'Ateneo potranno riconoscere, a domanda, CFU alle collaborazioni di cui al presente bando o come attività sostitutive in tutto o in parte dell'attività di stage o come attività formative autonomamente scelte dalla studentessa o dallo studente. Il riconoscimento è subordinato alla valutazione di attinenza e coerenza delle attività di collaborazione con il percorso formativo specifico del corso di studio dello studente interessato.

Art. 12 - Dichiarazioni: rettifiche e verifiche

1. La domanda per l'accesso al beneficio corredata dalle informazioni relative alle condizioni economiche e di merito è presentata dalla studentessa o dallo studente avvalendosi della facoltà di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
2. L'Ateneo effettua una verifica sulla veridicità della autocertificazione prodotta dalla studentessa o dallo studente con controlli a campione.
3. Nell'espletamento dei controlli sulle dichiarazioni rese e sulla documentazione prodotta dalle studentesse e dagli studenti, l'Ateneo potrà richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.
4. I controlli e le verifiche sulla veridicità della autocertificazione della studentessa o dello studente possono essere eseguiti anche successivamente all'elaborazione della graduatoria di cui all'art.8 del presente bando e con l'ausilio della Guardia di Finanza alla quale l'Ateneo trasmette le dichiarazioni per gli approfondimenti ispettivi di competenza. Potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati da parte della Guardia di Finanza, presso gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi dell'art.11 comma 6 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159; potranno essere effettuati inoltre controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali e patrimoniali.
5. Effettuate le opportune verifiche amministrative e fiscali, qualora dai controlli di cui sopra emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, è applicata, anche nel caso di errori materiali o di modesta entità, la decadenza dal beneficio eventualmente conseguito. Resta fermo quanto previsto in materia dalla normativa vigente in campo nazionale. In particolare si richiamano gli artt. 71 comma 1 bis, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, il Codice Penale e l'articolo 10, comma 3 del D.Lgs. n. 68/2012.

Art. 13 - Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si applicano le norme generali in materia di diritto allo studio e quelle del codice civile in materia di contratti, in quanto compatibili.

Art. 14 - Responsabile del procedimento

1. La responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990, è la direttrice dell'Ufficio Carriere Studenti e Diritto allo Studio, dott.ssa Micaela Scarpa.

Art. 15 - Riferimenti per informazioni

Per informazioni inerenti al presente bando rivolgersi al Settore Diritto allo Studio (c/o palazzo Ca' Foscari – Dorsoduro, 3246 - 30123 - Venezia) dell'Area Didattica e Servizi agli Studenti, Ufficio Carriere Studenti e Diritto allo studio tramite:

- tel. +39 041 234 7575 (Call center “Servizi agli studenti”)
- segnalazione al www.unive.it/aiutostudenti
- accesso allo sportello su appuntamento, da prenotare on line all'indirizzo <http://www.unive.it/pag/10590>, nel seguente orario di apertura: martedì, giovedì e venerdì: 9.30 - 12.30; mercoledì: 14.30 - 16.30

Art. 16 - Riferimenti normativi

Statuto di Ateneo - Decreto del Rettore n. 750 dell'8 settembre 2011 e successive modifiche e integrazioni
Regolamento d'Ateneo per le attività di collaborazione a tempo parziale degli studenti - Decreto del Rettore n. 304/2014 del 14 aprile 2014
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394
L.R. 18 giugno 1996, n. 15
L.R. 7 aprile 1998, n. 8
L. 21 dicembre 1999, n. 508
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
D.P.C.M. 9 aprile 2001
D.M. 22 ottobre 2004, n. 270
D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68
D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159
Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 novembre 2014
D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147
D.L. 30 aprile 2019, n. 34
D.M. 17 dicembre 2021, n. 1390
Modalità estensive dell'ISEE corrente in G.U. n. 203 del 25 agosto 2021
L. 12 aprile 2022, n. 33
D.M. 13 febbraio 2024, n. 440
Deliberazione Giunta Regionale del Veneto n. 749 del 2 luglio 2024

Venezia,

f.to Il Dirigente dell'Area
Didattica e Servizi agli Studenti
dott. Mauro Cannone

Informativa relativa al trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 recante "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali - GDPR" si informano le/gli aspiranti alla presente selezione che il trattamento dei dati personali da esse/essi forniti o comunque acquisiti a tal fine dall'Ateneo è finalizzato unicamente all'espletamento della selezione ed avverrà presso l'Università Ca' Foscari Venezia da parte di personale autorizzato, anche con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

I dati verranno conservati per 10 anni in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e ai fini rendicontativi.

Per le finalità sopra riportate, oltre alle/ai dipendenti e collaboratrici/collaboratori dell'Ateneo, che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento, potranno trattare i dati personali anche i soggetti che offrono all'Ateneo servizi strumentali o accessori strettamente connessi alle attività istituzionali dell'Ateneo (quali, per esempio, relatori esterni, personale delle strutture ricettive). L'elenco aggiornato di tali soggetti è reperibile sul sito di Ateneo alla pagina www.unive.it/pag/34666.

Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione, con conseguente esclusione dalla procedura.

Le graduatorie saranno pubblicate secondo la normativa vigente; non sono previste comunicazioni a terzi se non per ottemperare ad eventuali richieste degli organi giudiziari e di controllo e per lo svolgimento di attività connesse all'erogazione dei benefici.

Le interessate e gli interessati hanno il diritto di ottenere dall'Ateneo, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza all'Ateneo è presentata contattando il Responsabile della Protezione dei Dati presso l'Università Ca' Foscari Venezia (Università Ca' Foscari Venezia - Responsabile della Protezione dei dati personali, Dorsoduro, 3246 - 30123 - Venezia PEC protocollo@pec.unive.it, email: dpo@unive.it). In alternativa, è possibile contattare il Titolare del trattamento, scrivendo a protocollo@pec.unive.it.

Le interessate e gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'articolo 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (articolo 79 del Regolamento).

Il Titolare del trattamento è l'Università Ca' Foscari Venezia, con sede in Dorsoduro n. 3246, 30123 Venezia (VE), nella persona della Magnifica Rettrice.